

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

(Provincia di PERUGIA)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale N.1 del 08/03/2021

Oggi Otto Marzo Duemilamentuno, il sottoscritto Revisore, Dott. Gianmanlio Schettini, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 01 del 31.01.2019, esecutiva, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'oggetto seguente

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021/2022/2023. DETERMINAZIONI.

Il Revisore

- visto lo Statuto e il regolamento di contabilità
- visto l'articolo 223 del Tuel

PREMESSO

di aver ricevuto, tramite sistema di posta elettronica ordinaria la proposta di G.C. n. 32 del 06/03/2021 inviata anche alle organizzazioni sindacali;

che è stato richiesto il parere del sottoscritto Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021/2023;

VISTO

l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

l’art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

l’art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

l’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della :norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;

l’art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”;

preso atto

che l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

che le disposizioni di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha introdotto sostanziali modifiche al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativamente alle disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale;

che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

VERIFICATO

con esito positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria attestati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario:

il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 557 quater L. 296/2006 così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 bis D.L. 90/2014 convertito, con modificazione, dalla L. 114/2014);

l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale con la contestuale indicazione della dotazione organica (art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001 così come modificati con D.Lgs. 75/2017);

la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 2 del D.Lgs. 165/2001);

l'approvazione del Piano triennale 2018/2020 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1 D.Lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001)- Delibera Giunta Comunale n. 87 del 12.07.2018;

l'adozione del Piano della Performance 2020/2022 ;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile in data 06/03/2021;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Luca Tocchio, in data 06/03/2021;

Per tutto quanto sopra espresso, ed in relazione alle proprie competenze, il Revisore Unico esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 06.03.2021, avente ad oggetto: "REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021/2022/2023. DETERMINAZIONI."

Il Revisore Dott. Gianmanlio Schettini

